

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1960

(27^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, numero 211, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine » (880) (D'iniziativa dei senatori Desana ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 223, 233
CARELLI	229
DE LEONARDIS	227, 228
DESANA	225, 231, 233
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	231, 232
MILITERNI, <i>relatore</i>	224, 228
SERENI	229, 231, 232

« Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (888) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	222, 223
CARELLI	222

DE LEONARDIS	Pag. 222
DESANA	223
FERRARI	223
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	223

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bosi, Carelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Ristori, Sereni e Spezzano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.

F A B B R I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (888) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ritengo che, nonostante l'assenza del relatore, senatore Ragno, si possa senz'altro procedere nella discussione generale e passare poi all'eventuale approvazione del disegno di legge, in quanto, come i colleghi ricordano, la relazione è stata già fatta ed in senso favorevole.

D E L E O N A R D I S . Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, di non essere favorevole ad un disegno di legge di tal genere; esso, infatti, viene a modificare solo alcune disposizioni della legge 18 giugno 1931, n. 987, la quale, avendo tutte le caratteristiche del tempo in cui fu emanata, prevede norme a mio avviso completamente in contrasto con le attuali disposizioni costituzionali, come quelle concernenti la costituzione di consorzi obbligatori per la difesa delle coltivazioni.

Tale costituzione dei consorzi obbligatori è evidentemente inopportuna; essa poteva rispondere ad un concetto giusto nel periodo fascista, in cui gli enti venivano a sovrapporsi a quella che è la libera possibilità di decisione degli interessati, ma non nel periodo attuale.

La mia opinione è che tutta la legge abbia bisogno di essere revisionata, anche per il fatto che i consorzi obbligatori non prevedono la partecipazione dei singoli consorziati alle discussioni che si svolgono nel loro seno.

Prendendo ad esempio l'articolo 21 della legge 18 giugno 1931, n. 987, possiamo vedere, infatti, come esso stabilisca che il Comitato di difesa debba essere composto dal direttore generale dell'agricoltura, dal direttore generale della produzione industriale e scambi, dal direttore generale della sanità pubblica, dal capo divisione cui è attribuito il servizio fitopatologico, dal comandante generale della Milizia nazionale forestale, da un rappresentante del Ministero delle colonie, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, da un rappresentante del Sindacato fascista dei tecnici agricoli, e così via: contiene, insomma, tutta una serie di disposizioni che sono in stridente contrasto con le norme della Costituzione della Repubblica.

Per questo motivo, noi proporremo di esaminare più accuratamente il problema, per stabilire eventualmente l'opportunità di sostituire l'intera legge con altra più rispondente ai principi costituzionali. A tale scopo riterrai molto opportuna la nomina di una Sottocommissione di studio.

C A R E L L I . Senza dubbio le affermazioni del collega De Leonardis rispondono a verità. Dall'epoca in cui venne varata la legge i tempi sono notevolmente mutati: esistono nuovi problemi di carattere pratico, rispondenti ai nuovi indirizzi di natura eminentemente democratica e per i quali la legge in questione — che pure ha avuto a suo tempo larga applicazione e che ha recato un notevole contributo all'organizzazione produttivistica — si va dimostrando sempre più inefficace.

Dichiarandomi quindi, in linea di massima, d'accordo con il senatore De Leonardis sulla necessità di procedere ad un completo riesame della legge stessa, formulerei una proposta di rinvio della discussione. Tale rinvio ci permetterà di esaminare a fondo il problema, e potremo di conseguenza decidere se modificare l'intera legge, oppure limitarci per il momento allo stralcio delle norme riguardanti la sua pratica applicazione.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)27^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero dell'agricoltura è da tempo convinto della necessità di modificare ed aggiornare la legge vigente, ed in questo senso ha predisposto un piano di studio.

In considerazione, però, del tempo che una opera del genere potrà richiedere, si è ritenuto appunto opportuno stralciare dalla legge i tre articoli riguardanti il funzionamento dei consorzi obbligatori, la cui indispensabile attività non può subire interruzioni. Infatti con il provvedimento in esame si mira soprattutto ad aggiornare alcune cifre, assolutamente inadeguate ai valori attuali, nonchè a risolvere alcune questioni contingenti di una certa urgenza.

Pregherei pertanto l'onorevole Commissione di voler procedere, se non nella presente, nella prossima seduta, ad una determinazione positiva in ordine al presente disegno di legge. Il senatore Ragno potrà in seguito approfondire a sua volta lo studio generale sulla legge 18 giugno 1931, n. 987, la cui completa rielaborazione potrà essere discussa quando la Commissione riterrà più opportuno. Per il momento, però, ripeto, è quanto mai necessario che le questioni contemplate dal provvedimento vengano risolte con la massima celerità.

P R E S I D E N T E . Da parte mia riterrè opportuno addivenire ad un rinvio di un mese, in modo da lasciare agli onorevoli commissari tutto il tempo necessario ad un accurato studio della legge 18 giugno 1931, n. 987 e delle modifiche da apportarvi.

D E S A N A . La proposta avanzata dall'onorevole Presidente sarebbe senz'altro accettabile se non esistessero i motivi d'urgenza prospettati dal Governo in relazione al funzionamento dei consorzi obbligatori. Ora, non essendo assolutamente possibile procedere rapidamente al riesame di tutta la legge, nulla vieta che, mentre l'intera Commissione discute sollecitamente quanto è stato proposto con il provvedimento, la sottocommissione proposta dal collega De Leonardis esamini gli altri articoli della legge stessa,

preparando le proposte da sottoporci successivamente.

F E R R A R I . Dissento completamente da quanto proposto dall'onorevole Presidente. Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, da tempo approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alla modifica di tre articoli della legge del 1931: su questo, unicamente, siamo chiamati a deliberare, e con l'urgenza prospettataci dall'onorevole Sottosegretario.

Non vedo quindi la necessità di rimandare così a lungo la discussione. L'esame completo sulla legge del 1931 potrà avvenire senz'altro a suo tempo, ma dovrà evidentemente essere rivolto ad una modifica integrale della legge stessa e richiederà necessariamente prolungati studi da parte della prospettata sottocommissione. Sono pertanto dell'avviso di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prima seduta in cui sarà presente tra noi il relatore.

P R E S I D E N T E . Riconosco l'esattezza delle considerazioni fatte dal senatore Ferrari, convenendo che la soluzione migliore sia quella di elaborare un nuovo progetto di legge riguardante la riforma generale della legge vigente.

Non facendosi osservazioni, resta dunque inteso che il seguito della discussione del disegno di legge proseguirà nella prima seduta alla quale interverrà il relatore, oggi assente.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Desana ed altri: « Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine » (880).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Desana ed altri: « Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I L I T E R N I , *relatore*. Il disegno di legge in esame si riporta ai dati scientifici recentemente acquisiti in materia; possiamo dire, infatti, che fino a poco tempo fa la difesa antigrandine era impostata più sull'esperienza, più su fatti empirici che su dati scientifici.

Io non presumo di avere la competenza tecnica e scientifica per potervi illustrare in materia estesa il disegno di legge; voglio, però, accennare a quello che ne costituisce il fenomeno base, dal punto di vista scientifico.

Come dicevo, fino a qualche tempo fa la difesa contro la grandine veniva valutata col criterio empirico che allo sparo corrispondeva l'arresto della caduta della grandine stessa; in seguito, però, agli studi di scienziati sia italiani che stranieri, soprattutto del professor Rosini e del professor Ottavio Vittori in Italia, e in Germania del dottor Crawford, pubblicati nella rivista « Ingegneria ultrasonica », si è recentemente spiegato il cosiddetto fenomeno di cavitazione.

Il chicco di grandine presenta, all'interno, dei vuoti, delle cavità, e l'esplosione ripete, in dette cavità la stessa azione della campana rispetto alla valanga, cioè provoca una risonanza e conseguenzialmente lo spappolamento del chicco, che cade non più sotto forma di grandine, ma come neve.

Le indagini scientifiche, cui ho accennato, hanno dimostrato che la difesa antigrandine condotta sino ad oggi, sia pure senza una spiegazione scientifica portata alle estreme conseguenze causali del fenomeno, è veramente basata scientificamente; pertanto è giunto il momento di organizzare con maggiore serietà la difesa antigrandine e di pensare ad una difesa che non sia soltanto contro la così detta grandine battente, cioè una difesa repressiva, ma anche una difesa preventiva.

Infatti, gli studi dei tecnici e degli scienziati italiani — ed a tale proposito devo dire che in questo campo la scienza italiana è alla avanguardia rispetto agli altri Paesi — hanno portato, ormai, a poter stabilire con sufficiente approssimazione scientifica che è possibile anche una difesa preventiva, in

quanto è stato accertato che la grandine si forma intorno al pulviscolo che è nelle nubi. Intervenendo, pertanto, tempestivamente sulle nubi, si potrebbe arrivare a sterilizzarle, cioè a togliere dalle nubi detto pulviscolo.

Potendo, quindi, questa difesa essere preventiva e repressiva ed essendo, inoltre, noti i danni che la grandine arreca all'agricoltura, il presente disegno di legge ripropone il problema della difesa antigrandine attraverso una revisione della legge 9 giugno 1901, n. 211.

Anticiperò, ora, alcuni emendamenti che ho ritenuto di predisporre.

All'articolo 3, sostituire il terzo comma con il seguente: « Il Consiglio di amministrazione potrà esonerare dall'obbligo di far parte del Consorzio coloro i cui terreni, per posizione, tipo ed entità di cultura, siano tali da non ritrarre giovamento dall'attività del Consorzio stesso ».

Sostituire il quarto comma con i seguenti: « In caso di dissenso tra Consorzio e singoli consorziati, le valutazioni saranno fatte dall'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio, a richiesta di una delle parti ed entro il termine di giorni quindici.

Avverso le decisioni dell'Ispettorato agrario gli interessati possono interporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine di giorni quindici dalla notifica ».

Al comma quinto sostituire le parole « Trascorso detto termine » con le altre « Trascorsi i termini predetti ».

Sostituire il sesto comma con il seguente: « La Giunta esamina se siano state adempiute le norme della presente legge, dello Statuto e del regolamento del Consorzio, si pronunzia sui ricorsi e ratifica la costituzione del Consorzio ».

All'articolo 4, primo comma, sostituire la parola « approva » con l'altra « autorizza ».

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente: « L'Assemblea generale dovrà riunirsi almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio preventivo e sul consuntivo ».

All'articolo, 5 primo comma, dopo le parole « Le spese del Consorzio » aggiungere le altre « in ragione dell'utilità della difesa contro i danni della grandine ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

27ª SEDUTA (16 febbraio 1960)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente: « Il Consorzio potrà deliberare di integrare la difesa attiva con forme assicurative deliberate dall'Assemblea dei soci ».

All'articolo 10, alla fine, aggiungere il seguente comma: « Le norme incompatibili con l'applicazione della medesima sono abrogate ».

Proporrò, infine, che il titolo del disegno di legge sia sostituito con il seguente: « Norme per la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine ».

D E S A N A . Devo aggiungere alle parole dell'onorevole relatore alcune considerazioni di carattere tecnico, lasciando ai colleghi proponenti, più di me esperti in materia giuridica, la valutazione degli emendamenti proposti.

Alla notizia della presentazione del provvedimento, la stampa agricola, la quale rappresenta in sostanza la grande proprietà, ha dato immediatamente segni di preoccupazione, dimostrando di aver male interpretato — come spesso accade in Italia — lo spirito al quale il provvedimento stesso è ispirato. Noi ci siamo preoccupati infatti anzitutto di far sì che una legge promulgata nel 1901, all'epoca dei noti cannoni antigrandine, di provata inefficacia, venga riesaminata per conferire maggiore funzionalità a consorzi già esistenti, in base ai moderni sistemi.

Le preoccupazioni dei grandi proprietari nascono evidentemente dalla presunzione di poter venire maggiormente colpiti, a causa delle maggiori superfici di terreno in loro proprietà, dalla spesa che l'assemblea verrebbe a deliberare, spesa che non supererebbe in nessun caso le mille lire per ettaro all'anno, dato che la relazione dell'Unione nazionale antigrandine parla addirittura di seicento o settecento lire annuali per ettaro. Ora, tutto ciò, specialmente dopo quanto afferma da dieci anni in materia la scienza ufficiale, non sta certo ad attestare un profondo interesse per l'agricoltura da parte dei suddetti proprietari.

Il collega Militerni, che ringrazio per il suo attento esame di carattere prevalentemente giuridico, ha accennato ai motivi che

hanno spinto alcuni di noi a presentare il disegno di legge. Ricordo, a questo proposito, che durante la legislazione passata si ebbero alla Camera alcune iniziative analoghe, tra cui quella dell'onorevole Walter Audisio. Tali iniziative vennero però sempre accantonate per ragioni abbastanza valide dal punto di vista scientifico.

Il Presidente della Repubblica avallò comunque la ripresa di efficacia della legge del 1901, consentendo ai Consigli provinciali che ne facevano richiesta, di istituire i consorzi obbligatori nei loro territori. Dopo un riconoscimento giuridico-politico di questo genere si è presentata ora la necessità di adeguare lo strumento amministrativo del consorzio alle esigenze attuali, e tale necessità è stata ammessa, a prescindere dagli aspetti scientifici della questione.

Esaminiamo ora il problema appunto sotto l'aspetto scientifico. Dalla collaborazione di eminenti studiosi in materia, tra cui il professor Ezio Rosini, direttore della sperimentazione, sono nate alcune interessantissime relazioni sulle ricerche svolte l'estate scorsa, ricerche che hanno assunto carattere internazionale grazie alla partecipazione di scienziati inglesi e americani, nonché a quella di tre studiosi inviati dall'Accademia delle scienze di Mosca. Il consenso della scienza ufficiale alla difesa attiva contro la grandine è stato, come dicevo dianzi, unanime; e, a questo proposito, mi rivolgo ufficialmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste chiedendo che si provveda ad organizzare a Verona il simposio internazionale proposto dall'America, dalla Russia, dalla Francia e dalla Germania agli scienziati italiani autori delle suddette relazioni. Gli scienziati russi hanno addirittura dichiarato che parteciperanno a tale simposio solo nel caso che esso abbia luogo in Italia, avendo essi dovuto riconoscere come gli unici ad aver lavorato seriamente in questo campo siano stati appunto gli italiani; sarà inoltre questa la prima volta che essi daranno informazioni precise sul loro pensiero in materia, attraverso una rivista italiana edita in lingua inglese.

Ovviamente, in occasione del simposio di Verona chi non è d'accordo potrà esprimere

i suoi punti di vista. La scienza non è la politica, dove una parola può essere interpretata in un modo piuttosto che in un altro; non temiamo quindi contraddittori di nessun genere.

La difesa attiva contro la grandine venne dunque iniziata da un generale dell'aviazione francese il quale, volando durante i temporali, aveva ritenuto di far esplodere qualcosa nelle nubi per frantumarle. Tutto ciò non ha alcun fondamento scientifico, ma rappresenta la teoria sulla quale per dieci anni gli agricoltori italiani hanno basato le loro esperienze, e che gli scienziati italiani autori delle ultime relazioni hanno disatteso completamente.

Gli scienziati russi, dal canto loro, si sono fino ad oggi dedicati alla difesa preventiva contro la grandine ed hanno stabilito che essa, formandosi nella parte bassa della nube, rimane contenuta in un metro cubo circa. Se si agisce tempestivamente su tale parte, l'acqua in sospensione dovrà dividersi ed il chicco non potrà più formarsi.

Ora, come è noto, il fenomeno della cavitazione riguarda la lotta contro la grandine battente; infatti, quando vari scienziati hanno parlato di lotta preventiva, io mi sono trovato in contraddittorio con essi, non sul piano scientifico, bensì su quello pratico, perchè sappiamo tutti che, come un fenomeno di magnetismo non può avvenire in tempi diversi ed in luoghi diversi, così non può avvenire che in province diverse vengano osservati gli stessi fenomeni. Infatti, i contadini dicono che quando il razzo scoppia a tempo giusto, la grandine cade ugualmente, ma si spappola a terra, il che dimostra che non si può parlare di lotta preventiva, perchè il chicco era già formato.

Pertanto, con l'affermazione che trattasi del fenomeno della cavitazione, non è stato scoperto niente di nuovo, perchè tale fenomeno era conosciuto già in precedenza: si tratta dello stesso fenomeno che provoca le valanghe con il suono delle campane, dello stesso fenomeno, cioè, che determina il logorio delle eliche delle navi, in seguito al loro girare vorticoso,

È stato quindi semplicemente connesso ad esperienze di laboratorio un fenomeno già riconosciuto ufficialmente. In Africa, ad esempio, vengono fatti scoppiare gli insetti che devastano i raccolti, con il lancio di onde a bassa intensità sonora. La cavalletta, infatti, possiamo considerarla un supporto nel quale si trova del liquido; l'onda colpisce tale cavità e provoca un ingrandimento immediato di essa, dieci volte superiore al diametro originario.

Sono stati eseguiti numerosi esperimenti, in seguito ai quali si è potuto constatare, sezionando i chicchi di grandine, che in essi vi sono delle cavernette; è stato, quindi, iniettato in tali cavernette del liquido rosso e successivamente i chicchi sono stati di nuovo sparsi. Si è potuto osservare che, in seguito allo sparo del razzo, contenente un chilogrammo di tritolo, i chicchi si sono spappolati solo nel raggio di 150 metri.

Tutto ciò significa che, con i mezzi attuali, i quali pertanto dovranno essere necessariamente modificati, la difesa antigrandine ha un raggio d'azione limitato; il chicco che cade al di là di 150 metri, infatti, non subisce nessun effetto da parte dell'onda sonora, per cui i consorzi che non hanno le postazioni almeno a 300 metri l'una dall'altra non possono condurre una azione sicura.

Inoltre, calcolando la velocità normale del chicco, si può stabilire che l'effetto dell'onda sonora è di tre secondi per ogni scoppio; quindi le postazioni dovrebbero lanciare un razzo ogni tre secondi per ottenere una difesa che dia buoni risultati. Tali considerazioni spiegano appunto gli insuccessi di quei consorzi che hanno le postazioni ad un chilometro l'una dall'altra.

A ciò debbo aggiungere che, mentre in Francia è possibile che un razzo esplosivo antigrandine, fornito di parti metalliche, sia detenuto anche da privati, in Italia, per disposizione della Pubblica sicurezza, possono essere detenuti soltanto razzi di cartone, privi cioè della spoletta che servirebbe a dare al razzo stesso una graduazione di altezza.

Questa è la situazione ed ho ritenuto necessario fornirvi tali dati, poichè in materia si dicono, purtroppo, troppe cose non esatte.

Concludo, ringraziando il relatore senatore Militerni e la Commissione tutta e affermando che, in effetti, l'approvazione del disegno di legge in esame è indispensabile per consentire ai molti consorzi già esistenti la prosecuzione della loro attività.

Il provvedimento prevede, inoltre, la possibilità di integrare la difesa antigrandine attiva con la difesa passiva, cioè con l'assicurazione dei prodotti, in modo che il contadino possa avere una certa copertura in casi eccezionali, come per esempio in caso di grandinata di tipo ciclonico o di altre avversità atmosferiche.

La raccolta di tutte queste notizie ufficiali è stata ottenuta grazie all'abilità del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha fatto sì che gli scienziati di tutto il mondo guardino a noi, che almeno in questo campo deteniamo un primato, con sincera ammirazione.

DE LEONARDIS. A mio avviso, il problema è il seguente: dobbiamo e possiamo noi consentire la continuazione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine? Ritengo, infatti, che la difesa della agricoltura dalle intemperie e dalle avversità di carattere generale non possa essere compito dei singoli proprietari di terre, ma che, evidentemente debba essere compito dello Stato.

La spesa per la costruzione dei consorzi viene a gravare soltanto su una parte dei proprietari dei terreni, mentre, per tutto il resto, la produzione agricola è volta all'interesse della collettività, per cui noi non possiamo essere favorevoli alla costituzione di consorzi obbligatori, che coinvolgano sia coloro che vogliono migliorare la difesa contro la grandine, sia coloro che non ne hanno la possibilità.

Riterrei, pertanto, più opportuna la costituzione di consorzi a carattere volontario tra coloro che intendono contribuire alle spese necessarie.

Ad esempio, come è detto nella relazione al progetto di legge, si vuole modificare l'articolo 3 della vecchia legge perchè si è visto che, spesso, piccolissime proprietà, costituite da terreni che in seguito dovevano essere

esclusi, si oppongono alla costituzione del consorzio; quindi, è riconosciuto che le piccole proprietà, le piccole conduzioni, essenzialmente, si oppongono. Ma perchè? Perchè, nonostante il basso costo della difesa, come ha detto il collega Desana, queste particelle non possono sopportarne la spesa.

Pertanto, riteniamo che se si dovranno difendere i terreni da fatti atmosferici ai quali la volontà del coltivatore non è in condizioni di potersi opporre, se vi dovranno essere dei sistemi preventivi di difesa, se vi dovranno essere degli accorgimenti perchè al momento opportuno la grandine possa cadere al suolo sotto forma di nevischio, tutto questo dovrà essere organizzato dallo Stato, compreso il sistema assicurativo, ed essere fatto nell'interesse di tutta la collettività. Per tali motivi, noi abbiamo sempre insistito perchè vi fossero dei fondi particolari, in modo da attuare una difesa di carattere generale.

Ma la mia contrarietà al disegno di legge deriva più che altro dall'obbligatorietà dei consorzi, e non solo per il fatto che in tal modo si vengono ad obbligare anche coloro che non vogliono essere consorziati, ma anche perchè si fanno prevalere gli interessi della grande proprietà su quelli della piccola, in quanto praticamente il consorzio viene costituito anche se non vi aderisca la metà degli interessati, purchè vi sia l'adesione di un numero qualsiasi di interessati cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale. Il che vuol dire che sarà sufficiente l'adesione di due o tre grossi proprietari terrieri perchè anche gli altri debbano aderire al consorzio.

Quindi, se la difesa dell'agricoltura è compito dello Stato, è lo Stato stesso che deve intervenire con i suoi mezzi, perchè altrimenti, fissando un obbligo anche per coloro che non hanno la possibilità di aderirvi, ritengo che si violi il diritto di ogni cittadino alla libertà.

La difesa dell'agricoltura è un obbligo dello Stato ed è evidente che solo lo Stato può organizzarla in modo che risulti effettivamente utile. Come il collega Desana ha detto, è necessario che le postazioni dei razzi si trovino ad una certa distanza l'una dall'altra perchè i razzi stessi possano essere effi-

caci; inoltre, per quanto riguarda la difesa preventiva, cioè la possibilità di prevenire che si formi la grandine, è da tener presente che tale difesa, evidentemente, non può essere d'iniziativa del privato.

Nulla vieta che possano essere creati consorzi volontari come organismi ausiliari, ma non è possibile stabilire la costituzione di consorzi obbligatori che prendano per se un compito che deve essere, invece, assunto dalla collettività.

I mezzi per venire incontro a tali necessità lo Stato potrà farli gravare su tutti gli agricoltori, su tutto il reddito, in modo che la spesa non venga sopportata soltanto da coloro che, in quella zona, si trovano in determinate condizioni.

Pertanto, io non sono contrario alla costituzione dei consorzi di difesa contro la grandine, ma ritengo, come ho già detto, che essi debbano essere volontari, e creati quando la maggior parte dei proprietari o conduttori di terreni di una zona ritengano opportuno costituirli. In tal modo, ha lo stesso valore tanto l'interesse di colui che conduce la terra, quanto quello del proprietario. Questa uguaglianza, questa facoltà concessa a tutti, mi pare sia il fondamento essenziale della Costituzione della Repubblica, e non possiamo, quindi, mentre da un lato si cerca di abolire il voto plurimo nei consorzi di bonifica, fissare la costituzione di consorzi in cui il voto plurimo viene stabilito da un organismo diverso dallo Stato, cioè dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale infatti determina il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione al rispettivo reddito dominicale. Ci troviamo di fronte ad un miscuglio di giurisdizione, fra l'imposizione e la libertà, che non possiamo condividere. Per esempio, all'articolo 4 si attribuisce al Prefetto il potere di convocare l'Assemblea per un giorno da lui stabilito, e si afferma inoltre che « il decreto del Prefetto è esecutivo nonostante reclamo ». Ma qui si riprende allora il vecchio obbligo degli enti economici, obbligo che grava sull'agricoltura ed essenzialmente sulla piccola proprietà, la quale deve in definitiva subire tutto ciò che viene stabilito dall'organismo, senza avere la pos-

sibilità di difendersi facendo valere le proprie ragioni!

Mi sembra dunque che, da questo punto di vista, il disegno di legge sia assolutamente carente.

Oltre a ciò, da chi viene elaborato lo statuto? I consorziati hanno o non hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni? Le spese da chi debbono essere sostenute, e in quale ammontare?

M I L I T E R N I , *relatore*. Lo statuto verrà evidentemente approvato dall'assemblea. Esiste inoltre un consiglio di amministrazione.

D E L E O N A R D I S . Ad ogni modo, i contributi da chi vengono stabiliti? Non è ammissibile che l'assemblea non abbia il diritto di esaminare i bilanci ma debba unicamente limitarsi ad approvarli senza discussione.

Una delle due, onorevoli colleghi: o qui si tende ad imporre una nuova tassa, e allora lo si dica chiaramente; oppure si vuole creare una libera associazione e, in questo caso, è necessario che si rispettino i relativi principi. « Consorzio » significa « cooperativa »: se, quindi, esiste in Italia una legislazione della cooperazione, stabiliamo qualcosa che risponda a tale legislazione, ma con criteri di una certa modernità; modernità che non è certo quella dello Statuto albertino, nè quella del regime fascista.

In questo senso, onorevoli colleghi, ripeterei la stessa proposta avanzata dianzi in merito al disegno di legge 888: si prenda in esame l'intera legge tuttora vigente in materia, e si proceda ad una sua completa rielaborazione. In caso contrario non faremmo altro che continuare a rabberciare norme già esistenti, che hanno avuto la loro funzionalità ma sono oramai assolutamente inadeguate ai tempi. In Italia, com'è noto, è successo qualcosa di molto importante, che ha addirittura modificato la struttura giuridica e legislativa del Paese, e noi vogliamo andare rappazzando con emendamenti le diverse leggi?!

Il nostro compito dovrà essere invece quello di approfondire i problemi che ci si prospet-

tano, studiando eventualmente l'opportunità di varare tutta una serie di norme sulla costituzione di organismi ausiliari dello Stato nella lotta contro le avversità atmosferiche. Perchè non possiamo continuare a creare enti che si sovrappongono l'un l'altro e che finiscono per gravare più che altro sulla media e piccola azienda contadina, la quale, pur avendo indubbiamente tutto l'interesse ad aderire a un'azione di difesa contro le avversità di ogni genere, non si trova molto spesso in condizione di affrontare il lato economico delle diverse iniziative: iniziative che, tra l'altro, dovrebbero gravare, ripeto, esclusivamente sullo Stato.

In considerazione di quanto sopra esposto noi dichiariamo dunque di non poter essere in alcun modo favorevoli al disegno di legge, che ci proponiamo di respingere.

C A R E L L I . Dal 1901, e non solo da allora, la lotta contro la grandine è sempre stata all'ordine del giorno, ed ogni novità in questo campo è stata accolta sempre decisamente ed entusiasticamente dagli agricoltori.

Nulla da obiettare sui principi scientifici cui accennava il collega Desana; nulla sulla opportunità di attrezzarsi convenientemente contro la grandine e, aggiungo, contro la brina, che tanto gravemente insidia la nostra agricoltura. Ma perchè non provvedere allora, contemporaneamente, alla lotta antiparassitaria? Tutti sanno cosa significhi, ad esempio, per le zone viticole, il danno della peronospora. Proporrei anzi che i consorzi in questione prendessero la denominazione di « Consorzi per la difesa dell'agricoltura contro le avversità atmosferiche e parassitarie », appunto perchè non so concepire i consorzi che in forma unitaria.

Io sono, in linea di massima, favorevole al disegno di legge; ma mi consentano gli onorevoli firmatari di affermare che esso potrebbe essere articolato ancor meglio se vi si applicasse il criterio dell'aliquota progressiva sul reddito, più democratico che non quello del pagamento proporzionale, poichè stabilisce il pagamento dei contributi in ragione diretta dei redditi. In tal modo, senatore De Leonardis, la questione delle difficoltà eco-

nomiche da parte dei piccoli proprietari sarebbe pressochè risolta.

Bisognerebbe inoltre esaminare la possibilità di far risultare la spesa che verrebbe a determinarsi, inferiore al costo dell'assicurazione antigrandine, non essendo tale spesa in funzione produttiva; è infatti giusto sostenere la difesa del prodotto, ma non bisogna per questo colpire l'economia di coloro che concorrono alla sua formazione.

È necessario, infine, fare accuratamente i calcoli per poter eventualmente stabilire se non sia il caso di creare consorzi, anche obbligatori, nelle cui spese intervenga però lo Stato.

Io non sono contrario all'obbligatorietà dei consorzi; essa non è sempre uno strumento antidemocratico, ma a volte può anche rappresentare una difesa per gli interessi delle classi più sprovvedute. Nel nostro caso, poi, rendere obbligatori i consorzi significherebbe, tra l'altro, costituire una fascia compatta di difesa contro le avversità: esigenza, questa, cui non risponde certo l'articolo 3 del provvedimento, articolo che — consentendo praticamente le iniziative separate di diverse piccole zone — si trova in contraddizione con il principio suddetto, poichè la difesa di una singola zona può anche andare a detrimento delle altre confinanti.

Vorrei pregare, concludendo, gli onorevoli firmatari del disegno di legge di voler consentire ad un rinvio della discussione, perchè sia possibile studiare i necessari emendamenti o, addirittura, esaminare l'eventualità di inserire il provvedimento in qualche più vasta iniziativa legislativa del Governo.

S E R E N I . A me sembra che gli interventi sia del senatore De Leonardis, sia del senatore Carelli abbiano posto in luce elementi molto importanti dei quali sarebbe necessario tenere conto.

La questione si può considerare sotto due aspetti diversi, come giustamente ha detto il collega Carelli. Se noi guardiamo il problema da un punto di vista tecnico, non vi è dubbio che per la difesa contro la grandine, come per la difesa antifitopatologica, il criterio dell'obbligatorietà sia senz'altro giu-

sto; infatti, non è ammissibile, da tale punto di vista, che la renitenza di un certo numero di coltivatori metta in pericolo l'efficacia delle misure eventualmente prese dagli altri. Del resto, mi pare che anche il collega De Leonardis abbia sostenuto che il criterio non è per se stesso antidemocratico.

Bisogna considerare, però, l'altro aspetto della questione e cioè quello della differenza tra il criterio dell'utilità economica per la collettività e quello dell'utilità economica per il singolo proprietario; questa è una realtà di cui è necessario tener conto. Quindi in questo senso sono d'accordo con quanto il senatore De Leonardis ha precedentemente esposto, sia pure, forse, in forma un po' franca; infatti, accade che nei consorzi esistenti i grandi proprietari terrieri abbiano interesse ad organizzare la difesa antigrandine e siano disposti a pagare le spese inerenti perchè ne hanno la possibilità; ma qualora due o tre grandi proprietari non volessero costituire il consorzio è fuori dubbio che il consorzio non si costituirà.

Abbiamo avuto numerosi esempi di questo tipo: ricordo come, nella zona di Portici, centro molto importante per la produzione di cavolfiori, quando venne imposta, nel periodo fascista, la misura assolutamente ingiusta del marchio obbligatorio di esportazione, si verificassero situazioni assurde per cui l'esportazione poteva esser fatta solo dai grandi produttori che si potevano permettere di sostenere le spese necessarie derivanti da quell'imposizione.

Tuttavia devo dire obiettivamente che in realtà vi sono consorzi in cui i grossi proprietari pagano anche per i piccoli, e questo a mio avviso, rappresenta un correttivo di certe situazioni che, al contrario, in Italia si riscontrano più spesso, in cui cioè i piccoli pagano anche per i grossi.

Ora, di fronte all'interesse generale della produzione, non dirò « paghi chi ha più denaro » ma dico che il problema dev'essere risolto seguendo alcune delle linee che sono già state precisate dai colleghi Carelli e De Leonardis.

Sono, quindi, favorevole alla costituzione di consorzi di tipo obbligatorio, che trovano la

loro giustificazione nel fatto che rispondono ad un interesse non di questa o quella categoria di coltivatori, ma ad un interesse di tutta la produzione agricola del Paese. Inoltre poichè i consorzi sono organismi che devono assolvere non una funzione di carattere privatistico, ma di carattere pubblico, essi comportano necessariamente l'intervento dello Stato, sia sotto l'aspetto finanziario come sotto altri aspetti.

Quindi è necessario non ripetere l'errore di dare ad organizzazioni di tipo privatistico, quali sono i consorzi, funzioni di carattere pubblico, perchè abbiamo potuto constatare a sufficienza tutto il male che tale mescolanza arreca al bilancio dello Stato; ed un esempio drammatico di questo errore ci è offerto dalla Federconsorzi. Sarebbe bene leggere, a tal proposito, una pubblicazione della C.I.S.L., alla quale hanno partecipato alcuni studiosi della materia, per capire come la Federconsorzi sia una vera piaga purulenta.

Stiamo quindi attenti a non ripetere una tale confusione! Pensiamo a quello che è risultato, in questi giorni, al processo della Roi-secco, pensiamo alle partite di centinaia di milioni per concessioni di importazione di farina o di grano date con la massima indifferenza, senza che nessuno abbia sentito il bisogno di smentire, di dire che queste cose non sono vere!

Vi sono piaghe purulente che colpiscono il bilancio dello Stato, colpiscono tutta l'economia dell'agricoltura italiana, ed è necessario affrontare il problema con serietà, cercando di evitare nuove mescolanze tra compiti di carattere pubblico e compiti di carattere privato.

Per cui sono del parere che se noi vogliamo affrontare questo problema, e da parte mia non vi sono obiezioni preliminari come, del resto, credo neanche da parte del collega De Leonardis, possiamo tentare di risolverlo anche con misure di carattere obbligatorio, benchè non mi senta di affermare che il consorzio sia il più adatto a raggiungere lo scopo.

Sarebbe necessario, inoltre, che tali misure di carattere assistenziale venissero integrate con misure anche di carattere preventivo, in modo da difendere l'interesse nazionale di

carattere produttivo ottenendo un costo complessivo di produzione minore di quello attuale. Non vi è dubbio che la meteorologia sia la scienza che ha fatto i più grandi progressi, ma allo stato attuale delle cose, sussistono ancora dubbi di carattere economico.

Pertanto, come ripeto, non sono contrario al criterio della obbligatorietà, ma ritengo che esso dovrebbe essere unito ad una serie di altre misure assistenziali, in quanto tali fenomeni sono variamente collegati ed alternati, per cui in un dato anno, a seconda delle condizioni atmosferiche, vi potrà essere un maggior pericolo di grandinate o di infezioni peronosporiche. Tali misure potrebbero essere prese se non su scala nazionale, il che presenterebbe alcuni inconvenienti, per lo meno su scala provinciale o regionale, in modo che il peso degli organismi necessari venga a ricadere non sul singolo produttore, in quanto beneficiario, ma sul complesso degli agricoltori.

Di fronte al problema della maggioranza, credo che noi non potremmo accettare che un criterio simile a quello suggerito dal senatore Carelli, tale cioè da permettere di eliminare la possibilità di un potere dispotico dei maggiori proprietari sui minori.

Si è detto che le decisioni saranno assunte dall'assemblea di cui all'articolo 4; ma sappiamo bene come si svolgono le assemblee delle mutue e basta esser presenti ad una di quelle riunioni per aver la prova di come si è accolti quando si tenta di prendere la parola...

D E S A N A . La mia esperienza in proposito mi permette di sostenere il contrario: anche recentemente ho presieduto un congresso provinciale dei coltivatori diretti ad Asti, e tutti hanno potuto parlare.

S E R E N I . Mi meraviglia che un collega parlamentare parli delle mutue, come se si trattasse di un convegno di colore politico.

D E S A N A . Ho citato una riunione qualsiasi per dimostrare che esiste la libertà di parola: ripeto infatti che in quel congresso

so tutti hanno potuto parlare, anche quelli della vostra corrente.

S E R E N I . Io mi riferivo alle mutue, e confermo quanto ho detto. E lei sa benissimo che nelle mutue provinciali neppure si dà lettura dei bilanci, e quando si tratta di discuterli non soltanto i rappresentanti della nostra corrente non possono parlare, ma neanche quelli della vostra parte!

Nel caso in esame l'assemblea generale dei consorziati dovrebbe formalmente decidere secondo la maggioranza dei voti, ma — come avviene nei consorzi di bonifica — anche qui può succedere che le spese fisse non siano proporzionali e finiscano invece per incidere soprattutto sui piccoli proprietari. Non ho fatto che un esempio e comunque, anche se l'assemblea non adottasse misure di vera e propria prepotenza, le cose in pratica non andrebbero diversamente, dato il sistema proposto con il disegno di legge in esame.

Il problema dunque sta nello stabilire una progressività numericamente fissata dalla legge, ed è questa una condizione perchè il provvedimento possa essere da noi approvato.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in linea di massima è favorevole al disegno di legge, sia perchè riconosce che i consorzi antigrandine di fatto già esistono e funzionano in base alla vecchia legge che si vuol modificare col provvedimento in esame, sia perchè è convinto che tutta l'attività svolta dai consorzi di difesa antigrandine merita di essere potenziata, in quanto ha un fondamento scientifico e pratico.

Ritengo tuttavia necessario fare alcuni rilievi circa il testo del disegno di legge, così come è stato presentato.

Osservo, anzitutto, che laddove si parla di « imposta sui terreni », si dovrebbe usare la formula adottata dal testo unico, e cioè « reddito dominicale ».

Nell'articolo 7, poi, si dice che i consorzi possono occuparsi anche della difesa contro altre avversità della produzione agricola, e io mi rendo conto perfettamente dei punti di

vista manifestati a questo riguardo dai senatori Carelli, De Leonardis e Sereni. Personalmente, potrei anche essere d'accordo nel ritenere che i consorzi debbano avere una visione organica di quella che è la difesa di tutti i prodotti dell'agricoltura; tuttavia debbo convenire sulla inopportunità che nel disegno di legge in esame — il quale si occupa della difesa contro la grandine — incidentalmente si introducano innovazioni per la difesa della produzione agricola in generale.

Si tratta di un problema così vasto e complesso che non può infatti essere trattato e affrontato così di scorcio nè, ripeto, in maniera incidentale.

Pregherei pertanto i senatori Carelli, De Leonardis e Sereni di non insistere su tale ampliamento, ma di mantenere i limiti del provvedimento nel campo dei consorzi obbligatori contro la grandine. In caso contrario — qualora cioè si volessero davvero estendere le funzioni e i compiti dei consorzi — è evidente che non si potrebbe arrivare a una sollecita approvazione del disegno di legge appunto perchè, come ho detto, la materia è molto delicata e complessa e richiede quindi di essere studiata e approfondita in modo molto più organico. A parte il fatto che la via da seguire sarebbe, semmai, quella di arrivare ad un coordinamento dei diversi consorzi.

Circa l'articolo 9 desidero osservare che la proposta costituzione di « Centri provinciali per la difesa contro la grandine, le altre avversità atmosferiche e della produzione agricola », sembra piuttosto nebulosa: non sono infatti precisati — con i dovuti e necessari particolari — la composizione e il funzionamento di questi « centri provinciali ». Di conseguenza credo che, così come è stato formulato, l'articolo 9 non possa essere accolto con tranquillità senza maggiori precisazioni da parte dei proponenti.

Nel corso della discussione ho peraltro notato diversi accenni i quali dimostrano un orientamento favorevole all'estensione dei consorzi su di un piano provinciale, se non regionale. Debbo quindi dire che detti accenni — esposti così, incidentalmente, nella trattazione del presente argomento e che in verità

ci hanno colti un po' alla sprovvista — non mi sembrano sufficienti a dare un'impostazione chiara e ben definita al problema.

A ogni modo, ripeto, vorrei pregare i proponenti di rivedere il testo dell'articolo 9, e di ampliarlo, modificarlo o integrarlo in maniera da rendere più evidente la finalità che si vuol raggiungere.

Ritornando brevemente sull'articolo 7 rilevo che in esso si fa accenno a un'altra estensione dei compiti dei consorzi, e cioè alla possibilità di una loro azione di difesa « passiva », sotto forma di assicurazione. Non si capisce però se assicuratori dovrebbero essere gli stessi consorzi, oppure se essi dovrebbero limitarsi a fare da intermediari tra i consorziati e gli istituti di assicurazione. Sarebbe pertanto opportuno anche in questo punto determinare più chiaramente qual è la vera essenza della proposta.

Per quanto riguarda il tema generale della discussione che si è svolta, osservo soltanto che le preoccupazioni esposte dal senatore De Leonardis in merito alla costituzione di consorzi obbligatori a mio avviso non sono fondate. Come ha già precisato il senatore Carelli, i consorzi obbligatori sono ormai entrati nel concetto della vita democratica moderna e possono essere veramente considerati un segno di democrazia...

S E R E N I . Possono essere: ma i consorzi di bonifica, ad esempio, non lo sono.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I consorzi di bonifica — da quanto mi risulta — anche se regolati da una vecchia legge, funzionano e rispondono ai loro scopi.

Comunque, le questioni di carattere generale poste dai senatori Carelli e Sereni hanno senza dubbio il loro peso e il loro valore, ma potrebbero essere sollevate e affrontate in una sede diversa. D'altra parte l'approvazione del disegno di legge in esame non pregiudicherebbe, a mio avviso, gli ulteriori sviluppi e le soluzioni più organiche e vaste in fatto di consorzi, studi e soluzioni ai quali da tempo si pensa e che ormai sono ritenuti qua-

si unanimemente necessari per la difesa in ogni settore dei prodotti dell'agricoltura.

Tuttavia, in relazione anche alle osservazioni che mi sono permesso di esporre, vorrei anch'io pregare il Presidente di rinviare la discussione, per dar modo ai proponenti di rivedere il testo del disegno di legge e alla Commissione di approfondire l'argomento con maggior calma e disponibilità di tempo.

P R E S I D E N T E . Da quanto hanno detto il relatore, il rappresentante del Governo ed altri colleghi, è affiorata la necessità di meditare ulteriormente sul disegno di legge e di predisporre, oltre a quelli del relatore, alcuni altri emendamenti chiarificatori. Sarebbe pertanto opportuno, al fine di evitare perdite di tempo, che il senatore Desana, facendo tesoro di quanto è stato esposto dalla generalità degli oratori, presentasse al più presto gli emendamenti in maniera che i rappresentanti dei vari gruppi conoscano per tempo il nuovo testo del disegno di legge, prima cioè della ripresa della discussione, la quale verrebbe così facilitata.

D E S A N A . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario ed accetto senz'altro la proposta del Presidente.

Riconosco che la stesura del disegno di legge è stata alquanto affrettata; ciò è da imputarsi anche all'urgenza con la quale debbono impostarsi i bilanci dei consorzi, ed alle sollecitazioni da noi ricevute in questo senso.

I miei colleghi ed io, pertanto, non insistiamo sulle nostre posizioni; l'importante è che problemi di così larga portata siano stati sollevati e possano essere risolti al più presto nel modo migliore. Da parte mia mi metterò quanto prima in contatto con l'onorevole relatore per rivedere la materia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari